

Beni culturali: operativa la riforma del Ministero

28 Agosto 2019

È operativa la riforma organizzativa del Ministero per i beni culturali e le attività culturali: lo scorso 22 agosto è entrato in vigore il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 7 agosto 2019) che contiene il Regolamento della nuova organizzazione del Ministero, conseguente anche al passaggio della competenza sul turismo al Ministero delle Politiche Agricole (Decreto Legge 86/2018).

Il Dpcm 76/2019 – che abroga il precedente Dpcm 171/2014 (vedi News Ance [DPCM 171/2014: Nuova organizzazione del Ministero dei beni culturali](#)) e supera in parte anche il DM 23 gennaio 2016 (vedi News Ance [Riorganizzazione del Mibact: al via le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio](#)) con il quale erano state create le Soprintendenze uniche Archeologia, belle arti e paesaggio – contiene diverse novità di interesse, fra le quali si segnalano:

– a livello centrale, il rafforzamento delle competenze della Direzione generale “Archeologia, belle arti e paesaggio” (art. 14). Al Direttore generale viene espressamente attribuito un potere di autotutela nei confronti delle Soprintendenze, nonché:

- **l'adozione dei provvedimenti di vincolo culturale** (artt. 13-15 D.lgs. 42/2004), di verifica dell'interesse culturale degli immobili pubblici (art. 12 D.lgs. 42/2004) e di vincolo culturale indiretto (artt. 45-47 D.lgs. 42/2004);
- **l'adozione dei provvedimenti di vincolo paesaggistico** (artt. 138-141 D.lgs. 42/2004) o di integrazione di vincoli preesistenti (art. 141-bis D.lgs. 42/2004);
- l'adozione delle sanzioni previste dal D.lgs. 42/2004 in caso di violazione di norme in materia di beni archeologici, architettonici, storici, artistici e paesaggistici (Parte IV, Titolo I D.lgs. 42/2004);
- l'adozione delle determinazioni in sede di conferenza di servizi o di valutazione d'impatto ambientale (VIA) per interventi che interessino la competenza di più Soprintendenze;
- **la stipula dell'Intesa con la Regione per la redazione congiunta del Piano Paesaggistico limitatamente agli immobili e alle aree soggetti a vincolo paesaggistico** (artt. 135, comma 1 e 143 D.lgs. 42/2004). Nel caso di Intesa aventi ad oggetto l'elaborazione congiunta di tutto il Piano paesaggistico – e quindi anche del territorio regionale non vincolato – la stipula dell'Intesa rimane al Ministro (art. 143, comma 2 D.lgs. 42/2004) e al Direttore generale spetta la formulazione della relativa proposta.

– sempre a livello centrale, la **creazione della Direzione generale “Creatività contemporanea e rigenerazione urbana”**, che prende il posto – e gran parte delle competenze – della precedente Direzione generale “Architettura contemporanea e periferie urbane” (art.18). In particolare, si evidenzia che la nuova Direzione ha, tra le altre, la funzione di “attivare e promuovere sul territorio nazionale processi innovativi e partecipati finalizzati alla rigenerazione e allo sviluppo urbano attraverso la cultura, anche tramite accordi e convenzioni con istituzioni pubbliche e private”;

– la creazione dei Segretariati distrettuali (ex Segretariati regionali) operanti a livello regionale con funzioni di coordinamento e supporto amministrativo delle Soprintendenze e delle altre strutture periferiche (art. 31);

– la **conferma delle Soprintendenze uniche Archeologia, belle arti e paesaggio**, create con il

DM 23 gennaio 2016 (art. 32) ed ora **suddivise in 5 aree funzionali**: organizzazione e funzionamento; **patrimonio archeologico; patrimonio storico, artistico e demo-etno-antropologico; patrimonio architettonico; paesaggio**. Ogni area funzionale è composta da **un responsabile** e da uno o più funzionari. **La responsabilità dei procedimenti di rilascio di autorizzazioni, pareri e nulla osta è attribuita al responsabile di area o ad un funzionario delle medesima area, ma tali atti sono adottati dal Soprintendente**. Si evidenzia che fra questi atti vi sono, in particolare, le **autorizzazioni ai lavori su immobili soggetti a vincolo culturale** (art. 21, comma 4 e 22 D.lgs. 42/2004), nonché **il parere da rendere alla Regione (o al Comune o ad altro ente delegato) nell'ambito del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica** (art. 146 D.lgs. 42/2004). Pertanto, stando alle nuove indicazioni normative, **il responsabile di area (o un funzionario) è il responsabile del procedimento amministrativo e svolge l'istruttoria e gli altri compiti elencati nell'art. 6 della Legge 241/1990, mentre il Soprintendente adotta il provvedimento** (autorizzazione, parere, nulla osta, ecc.). La norma precisa infine che "se il provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria, il Soprintendente informa contestualmente la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio" (art. 32, comma 3).

Le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio rispondono anche alla Direzione generale "Creatività contemporanea e rigenerazione urbana" che, a tal fine, "emana direttive e impartisce appositi atti di indirizzo alle Soprintendenze" (art. 32, comma 1, lett. Z).

- la mancata conferma del Parco archeologico dell'Appia Antica fra i Parchi archeologici di rilevante interesse nazionale e per questo dotati di autonomia speciale.

In allegato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 76/2019

36903-DPCM 76-2019.pdf [Apri](#)